

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

L' Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Finalità

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado:

- **verifica i livelli di apprendimento conseguiti** da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, **anche in funzione orientativa** per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

➤ **tiene conto:**

della partecipazione alle **attività di alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo **delle competenze digitali** e del percorso dello studente di cui

[all'art. 1 comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107](#)

- in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi -

➤ **tiene conto:**

delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto

[all'art. 1 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137,](#)

convertito, con modificazioni, dalla

[legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

Organizzazione - Monitoraggio

Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari sono disposte annualmente, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Organizzazione - Monitoraggio

Sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sull'organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative (**nell'ambito della funzione ispettiva**).

Credito scolastico

candidati interni

Viene attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Il punteggio da attribuire per il credito scolastico, maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, è fino ad un massimo di **quaranta** punti così articolato:

- ✓ **dodici** per il **terzo** anno
- ✓ **tre** per il **quarto** anno
- ✓ **quindici** per il **quinto** anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, **limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.**

Credito scolastico

candidati esterni

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare sulla base:

- a. della documentazione del curriculum scolastico**
- b. dei risultati delle prove preliminari**

Determinazione del credito scolastico

- **corrispondenza** tra **la media dei voti** conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la **fascia di attribuzione del credito scolastico**;
- nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito** è attribuito, per l'anno non frequentato, nella **misura massima** prevista per lo stesso;
- la tabella si applica anche ai **candidati esterni ammessi** all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità;
- **per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020** bisogna operare la **conversione del credito scolastico** conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

Credito scolastico

candidati interni

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Credito Scolastico – Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno

Somma dei crediti conseguiti per il III e IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Credito Scolastico – Regime transitorio

**Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III**

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Commissione


Le commissioni d'esame possono provvedere alla **correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari;**

Le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Prove di esame

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, **un documento** che esplicita:

i contenuti,
i metodi,
i mezzi,
i tempi,
gli spazi



del percorso formativo

nonché

i criteri
gli strumenti



valutazione adottata

gli obiettivi raggiunti

Prove di esame

La commissione, nell'espletamento dei lavori, tiene conto del documento elaborato dal consiglio di classe.

L'esame di Stato comprende:

- a. due prove scritte a carattere nazionale**
- b. un colloquio**

Una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio

Prove di esame

La prima prova, in forma scritta, **accerta**:

la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché **le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche** del candidato.

La prova:

- ✓ **consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali** in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
- ✓ **può essere strutturata in più parti**, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

La seconda prova

- ✓ **può essere in forma** scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica,
- ✓ **ha per oggetto una o più discipline** caratterizzanti il corso di studio
- ✓ **è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze** attese dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo.

Prove di esame

Sono definiti, i quadri di riferimento, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, **per la redazione e lo svolgimento delle prove di esame**, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, **i nuclei tematici fondamentali.**

Prove di esame

Per uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, **sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi** previsti per la prima e la seconda prova scritta.

Le griglie di valutazione **consentono di rilevare le conoscenze e le abilità** acquisite dai candidati e **le competenze nell'impiego** dei contenuti disciplinari.

Prove di esame

La seconda prova

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua annualmente entro il mese di gennaio:

- ✓ **le discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio,
- ✓ **l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta** per specifici indirizzi di studio

Le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio

Prove di esame

Le prove scritte

Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti.

Istruzione professionale:

- ✓ **la seconda prova ha carattere pratico** ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.
- ✓ **una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame** in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica

Prove di esame

Il colloquio

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.

La commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare:

- ✓ **l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,**
- ✓ **la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.**

Prove di esame

Il colloquio

Nell'ambito del colloquio il **candidato interno** espone, **mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento** (già ASL).

Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato deve:

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a **correlarle alle competenze** specifiche e trasversali acquisite;

sviluppare una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

Prove di esame

Il colloquio

Per il **candidato esterno** la commissione tiene conto anche delle **eventuali esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o ad esse assimilabile** che il candidato **può presentare** mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale.

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

Prove di esame

Il colloquio

Il colloquio si svolge a partire dai materiali scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione.

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.

I commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Prove di esame

Il colloquio

La scelta da parte della commissione dei materiali da proporre al candidato **ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.**

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, **la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di **considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.**

Prove di esame

Il colloquio

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

Prove di esame

Il colloquio

La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio.

Nel corso di tale sessione, **la commissione provvede per ogni classe**, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, **alla predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due.**

Il giorno della prova orale **il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio.**

Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.

Prove di esame

Il colloquio

La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio.

La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio **sostenuto da ciascun candidato** nello stesso giorno **nel quale il colloquio viene espletato**.

Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

Esiti

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato per un **massimo di quaranta punti**.

La commissione d'esame dispone di un **massimo venti punti** per la valutazione di **ciascuna delle prove scritte** e di un **massimo di venti punti** per la valutazione del **colloquio**.

Esiti

Come cambia l'attribuzione del punteggio finale

A.S. 2018/2019

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Colloquio	Totale
40	20	20	20	100

A.S. 2017/2018

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Terza prova scritta	Colloquio	Totale
25	15	15	15	30	100

Nel caso di tre prove scritte

La ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, è **definita con Decreto del Ministro.**

Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, la ripartizione del punteggio delle prove è **definita dai relativi decreti ministeriali di autorizzazione dei percorsi.**

Esiti

L'esito delle prove è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

Integrazione del punteggio

La commissione d'esame **può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti** ove il candidato abbia ottenuto sia:

- **un credito scolastico di almeno trenta punti;**
- **un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.**

Esiti

Lode

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito il:

- **credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;**
- **punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.**

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la **sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

Modello di Diploma adottato, con decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, **attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi**, nonché **il punteggio ottenuto**.

Al diploma è allegato il curriculum, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, **distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione**, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Sono altresì indicate:

- ✓ le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite
- ✓ le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- ✓ le attività di alternanza scuola-lavoro;
- ✓ eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

L' Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Grazie per l'attenzione